

Affrancamento valori di partecipazioni e terreni

(art. 39 c. 14-undecies DL 30/9/2003 n. 269)

Oggetto disciplina: la norma riguarda le partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentari, i terreni agricoli, tassabili sono in caso di rivendita infraquinquennale, ed infine i terreni edificabili, la cui cessione genera sempre plusvalenze imponibili, posseduti al 1 gennaio 2003.

Redazione della perizia: entro il 16 marzo 2004 si dovrà procedere alla redazione ed al giuramento della perizia richiesta per la certificazione del valore su cui applicare le imposte sostitutive. Per i terreni la perizia di rivalutazione deve comunque precedere il momento della vendita, fermo restando il termine del 16 marzo per il pagamento dell'imposta.

Ammontare imposta sostitutiva: l'affrancamento sul valore delle partecipazioni (**valore di perizia per percentuale posseduta**) richiede che venga applicata un'imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni qualificate e del 2% per quelle non qualificate. Per i terreni e le aree fabbricabili l'imposta sostitutiva ammonta al 4%.

Termini di versamento: l'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 marzo 2004 con il modello F 24. E' consentito suddividere il pagamento fino ad un massimo di tre rate annuali scadenti il 16 marzo del 2005 e del 2006 con interessi al tasso del 3% annuo

Rivalutazione dei beni d'impresa

(art. 2 c. 25-26-27 L 24.12.2003)

La legge finanziaria prevede la riapertura della rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002.

Destinatari: soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Beni rivalutabili: beni materiali ed immateriali, materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002.

Modalità: la rivalutazione può essere eseguita alternativamente rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti, oppure rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. Come contropartita della rivalutazione deve essere iscritta una speciale riserva.

Costo della rivalutazione: per la rivalutazione è richiesto il versamento di un'imposta sostitutiva, non deducibile dal reddito, dovuta sui maggiori valori iscritti in misura pari al 19% per i beni ammortizzabili ed al 15% per i beni non ammortizzabili.

Versamenti: l'imposta sostitutiva deve essere versata in **tre rate** entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi: **la prima del 50% nel 2004**, le successive del 25% cadauna nel **2005** e nel **2006**.